



CONF SERVIZI CISPEL Lombardia

Regolamento in materia di tutela del segreto tecnico e commerciale

*(ai soli fini della
gara farmaci 2018 – 2019)*

Rozzano - MI, 20 luglio 2017

Regolamento
in materia di tutela del segreto
tecnico e commerciale
(ai soli fini della gara farmaci 2018 - 2019)

Confservizi Cispel Lombardia, con sede in Strada 4 Palazzo Q7, n. 27, I- 20089, Rozzano (Milano), c.f. 04602330153, ha predisposto, nel rispetto degli indirizzi ricevuti dai propri organi istituzionali, il seguente documento denominato «Regolamento in materia di tutela del segreto tecnico e commerciale» (nel seguito anche «il regolamento»).

Considerato

- che il d.lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*), come integrato e corretto dal d.lgs. 56/2017 (*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*), tutela il segreto tecnico e/o commerciale nelle procedure di appalto, sopra e sotto soglia comunitaria;
- che l'art. 83 (*Criteri di selezione e soccorso istruttorio*), c. 6, 2° periodo, d.lgs. 50/2016, per gli appalti di servizi e forniture, per i criteri di selezione che riguardano le capacità tecniche e professionali, riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di «*richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Nelle procedura d'appalto per forniture che necessiano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori è valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali*»;
- che l'art. 53 (*Accesso agli atti e riservatezza*) c. 5, lett. a), d.lgs. 50/2016, recita: «5. *Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione: a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali*».
- che il d.lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) all' art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), c. 3, lett. a), precisa che «*Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell' attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti: a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale*»;

visto,

- la l. 241/1990 (*Nuove norme sul procedimento amministrativo*);
- il d.lgs 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);
- il d.lgs. 196/2003 (*Codice in materia di protezione di dati personali*);
- l' "Avviso di rettifica" al d.lgs. 50/2016 pubblicato in GURI n. 164 del 15/7/2016;
- il dMIT 2/12/2016, pubblicato in GURI n. 20 del 25/1/2017, rubricato *Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*;
- le Linee guida approvate da ANAC riferite al Codice contratti pubblici;
- il Codice civile;
- il Codice penale;

preso atto,

- che spetterà all' offerente specificare quali informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione, segreto tecnico e/o commerciale (tra brevetto proprietario comunitario ed altre ipotesi coerenti con il vigente ordinamento unionista e nazionale);
- che spetterà all' offerente indicare – esattamente – in quale documento, nell'ambito dell'offerta (busta "A"), sussistono segreti tecnico e/o commerciali;
- che il RUP, nella persona del ragioniere Stefano Carcano, con propria determina, ha approvato il seguente regolamento;
- che il regolamento si ispira a principi di leale collaborazione, di trasparenza, di parità di condizioni, di leale concorrenza e di snellezza procedimentale;
- che il regolamento è – tra l' altro – pubblicato e reso disponibile sul sito *web* della Confservizi Cispel Lombardia (www.confservizilombardia.it);

REGOLAMENTO

SOMMARIO

2	Premesse,	
4	Titolo I,	PREMESSE ED OGGETTO
4	art. 1	Premesse
4	art. 2	Oggetto
4	Titolo II,	OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE
4	art. 3	Obblighi della stazione appaltante
5	art. 4	Conservazione degli atti di gara
5	Titolo III,	DIRITTI DEGLI OFFERENTI
5	art. 5	Diritti degli offerenti
5	Titolo IV	CLAUSOLA DA INSERIRE NEL DISCIPLINARE DI GARA PER I SEGRETI TECNICI E/O COMMERCIALI
5	art. 6	Informativa a cura dell' offerente
6	Titolo V,	PARTE FINALE
6	art. 7	Normativa
6	art. 8	Responsabile del procedimento
7	art. 9	Responsabile accesso agli atti amministrativi
7	art. 10	Responsabile per la <i>privacy</i>
7	art. 11	Norma di rinvio sistematico

Titolo I
PREMESSE ED OGGETTO

Art. 1
(*Premesse*)

- 1) La precedente parte narrativa è da intendersi, a tutti gli effetti, quale parte integrante e sostanziale del regolamento.

Art. 2
(*Oggetto*)

- 1) Il regolamento tutela il segreto tecnico e/o commerciale specificatamente e dettagliatamente dichiarato dagli offerenti, nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima, inerente la procedura di appalto denominata in sintesi "*gara farmaci 2018-2019*";
- 2) Il segreto tecnico e/o commerciale, al di là del *nomen* riferito alle varie fattispecie, deve costituire di sé per sé un patrimonio unico di utilità aziendale tale da consentire un vantaggio competitivo per l'offerente in buona fede e che il relativo titolare ponga in essere un serio criterio di protezione delle stesse.
- 3) Trattasi, pertanto, di un insieme organico di informazioni e strumenti ricompresi nei segreti tecnici e/o commerciali, caratterizzati da segreto e patrimonio proprio del relativo titolare, considerato globalmente o nella precisa configurazione e articolazione delle sue competenze intangibili o tangibili, non note ai terzi concorrenti e non facilmente accessibili, relativamente alle quali opera la tutela prevista dal presente regolamento.
- 4) I segreti tecnici e/o commerciali, quindi, sono capaci di offrire al suo titolare ragionevoli prospettive concorrenziali (in quanto mantenute segrete) e come tali esattamente esplicitati all'interno dell'offerta quale misura da ritenersi ragionevolmente adeguata per mantenerle segrete.

Titolo II
OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Art. 3
(*Obblighi della stazione appaltante*)

- 1) La stazione appaltante tutela il segreto tecnico e/o commerciale di cui al precedente articolo 2, in coerenza con la tutela in tal senso riservata dalla legge.
- 2) Tale obbligo si estende al RUP, ai commissari di gara, ai propri organi istituzionali ed alle figure che, a vario titolo, venissero coinvolte con la procedura di appalto al quale il presente regolamento trova applicazione.

Art. 4

(*Conservazione degli atti di gara*)

- 1) La Confservizi Cispel Lombardia conserverà per anni dieci i documenti oggetto di gara presso la propria sede nel rispetto della *privacy* e della tutela del segreto tecnico e/o commerciale, fermo restando ogni ipotesi di scioglimento o di operatività di detta associazione.

Titolo III

DIRITTI DEGLI OFFERENTI

Art. 5

(*Diritti degli offerenti*)

- 1) Agli offerenti sono garantiti i diritti che la legge riconosce a tutela del segreto tecnico e/o commerciale.

Titolo IV

CLAUSOLA DA INSERIRE NEL DISCIPLINARE DI GARA
PER I SEGRETI TECNICI E/O COMMERCIALI

Art. 6

(*Informativa a cura dell'offerente*)

- 1) Sarà cura dell'offerente, inserire nella busta "A" le seguenti informazioni e specificazioni riconducibili a quanto disposto dall'art. 53, c. 5, lett. «a», d.lgs. 50/2016, il quale recita: «5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione: a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali».
- 2) In relazione a quanto specificato nel precedente comma, l'offerente darà specificatamente e dettagliatamente atto:
 - a) che sussiste il "*Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi*";
 - b) che spetta all'offerente dichiarare quali informazioni, fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima, costituiscono segreti tecnici e/o commerciali.
 - c) che spetta all'offerente, nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima, motivare e comprovare la sussistenza di informazioni che costituiscono segreti tecnico e/o commerciali, indicando, in tal senso, se trattasi di brevetto nazionale o unionista proprietario ovvero delle altre fattispecie;
 - d) che sarà cura dell'offerente dichiarare l'esatto oggetto (*rectius*: perimetro) del segreto tecnico e/o commerciale;

- e) che sarà cura dell'offerente indicare la fonte giuridica di tutela di tale segreto, da individuarsi nella l. 633/1941 (*Legge sul diritto d'autore*); nel d.lgs. 30/2005 (*Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273*), e relativo regolamento di attuazione di cui al d.lgs. 33/2010 (*Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*), come, tra l'altro, modificato (detto codice della proprietà industriale) dal d.lgs. 131/2010 (*Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99*); atteso che il d.lgs. 140/2006 (*Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale*) ha attuato la direttiva 2004/48/CE, e che il d.lgs. 78/2006 ha attuato la direttiva 98/44/CE, nell' art. 2105 e negli artt. da 2575 a 2594 e 2598, c. 3, codice civile, negli artt. 622 e 623, nel codice penale, connessi Regolamenti CE, Convenzione di Unione di Parigi, Convenzione di Monaco sul brevetto europeo, *Patent Cooperation Treaty*, ecc.;
 - f) che esiste il codice etico riferito alla gara di cui trattasi;
 - g) che le sopraccitate dichiarazioni saranno rilasciate dal legale rappresentante dell'offerente (o procuratore, in tal senso allegando copia conforme fotostatica non autenticata della procura) ai sensi del d.P.R. 445/2001 (*D.P.R. n. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa*) ed allegando copia di un documento di riconoscimento leggibile in corso di validità;
 - h) che in assenza di dichiarazioni circa la sussistenza di segreti tecnici e/o commerciali da parte dell'offerente la Confservizi Cispel Lombardia non procederà a richiedere ulteriori specificazioni a riguardo ⁽¹⁾;
- e più esattamente
- i) evidenziare all' interno della istanza di ammissione e documentazione amministrativa (busta A), il documento e la parte del medesimo (titolazione, pagina, ecc.) contenente informazioni che costituiscono segreto tecnico e/o commerciale.

Titolo V PARTE FINALE

Art. 7 (*Normativa*)

- 1) Il presente regolamento è redatto nel rispetto delle normative unioniste e nazionali poste a tutela del segreto tecnico e/o commerciale.

Art. 8 (*Responsabile unico del procedimento*)

⁽¹⁾ Spetta al concorrente individuare e dichiarare il possesso di segreti tecnici e/o commerciali e le relative fonti proprietarie ovvero di tutela della proprietà industriale, e quindi quali esatte parti dei documenti da essi forniti in sede di procedura competitiva dovranno ritenersi ricomprese in tale segreto/i ai sensi dell'art. 53 rubricato "*Accesso agli atti e riservatezza*", c. 5, lett. «a», d.lgs. 50/2016.

- 1) Ricopre il ruolo di RUP (e relative modalità di contatto) il soggetto indicato nel disciplinare di gara di cui trattasi.

Art. 9

(Responsabile accesso agli atti amministrativi)

- 1) Ricopre il ruolo in epigrafe il soggetto indicato nel disciplinare di gara.

Art. 10

(Responsabile per la privacy)

- 1) Ricopre il ruolo in epigrafe il soggetto indicato nel disciplinare di gara.

Art. 11

(Norma di rinvio sistematico)

- 1) Le disposizioni di legge e gli ulteriori provvedimenti normativi richiamati nel presente regolamento si intendono riferiti sia al provvedimento originario che alle eventuali intervenute modifiche e/o integrazioni.

Rozzano (Milano), li 20 luglio 2017

Il RUP ragioniere Stefano Carcano, previa visione del presente regolamento in materia di tutela del segreto tecnico e commerciale e ritenendolo conforme alla vigente normativa ne condivide e ne assume integralmente il contenuto ad ogni effetto.

F.to Rag. Stefano Carcano
RUP